

Al comma 2, dopo le parole: non ottemperano aggiungere le seguenti: entro sessanta giorni dalla notifica delle competenti Autorità.

- 2. 17.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 2, dopo le parole: a conformità aggiungere le seguenti: dei tetti di radiofrequenze compatibili.

- 2. 18.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: ivi previsti con le seguenti: da definirsi con gli stessi.

- 2. 26.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 2, sopprimere le parole da: con esclusione fino a: n. 689.

- 2. 25.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 2, sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 20 milioni.

- 2. 19.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 150 milioni.

- 2. 20.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 2, sopprimere le parole: irrogata dalle regioni e dalle province autonome.

- 2. 28.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 2, sostituire le parole: In caso di reiterazione della violazione con le seguenti: A seguito della terza notifica di violazione dei valori radioelettrici a norma di legge.

- 2. 27.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: il Ministro dell'ambiente con le seguenti: il Ministro delle comunicazioni.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: il Ministro delle comunicazioni con le seguenti: il Ministro dell'ambiente.

- 2. 45.** Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole da: fatte salve fino a: n. 59.

- 2. 24.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole: di concerto con il Ministero della sanità e con il Ministro delle comunicazioni.

- 2. 36.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole: anche su segnalazione delle regioni e delle province autonome.

- 2. 23.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: la disattivazione con le seguenti: la temporanea disattivazione.

2. 21. Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole: alla quale provvedono i competenti organi del Ministero delle comunicazioni.

2. 35. Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 2, terzo periodo, dopo la parola: provvedono aggiungere le seguenti: senza alcun onere a carico del titolare dell'impianto.

2. 22. Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: fino all'esecuzione delle azioni di risanamento.

*** 2. 31.** Caparini, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

(Approvato)

Al comma 2, ultimo periodo, aggiungere, infine, le parole: fino all'esecuzione delle azioni di risanamento.

*** 2. 57.** Lenti.

(Approvato)

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. Le disposizioni di cui ai commi da 2 a 5 dell'articolo 3 della legge 30 aprile 1998, n. 122, non si applicano alle trasmissioni delle emittenti televisive locali destinate unicamente nel territorio nazionale e che non possono essere ricevute,

direttamente o indirettamente, salvo i naturali debordamenti, in uno o più Stati membri dell'Unione europea.

2. 031. Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, le regioni, le provincie autonome adottano misure atte a favorire la costituzione di consorzi tra soggetti operanti in ambito locale nello stesso bacino, anche al fine di unificare fasi di realizzazione delle produzioni o costituire società di servizio comuni.

2. 020. Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

1. Al fine di consentire l'avvio dei mercati di programmi televisivi digitali su frequenze terrestri, i soggetti titolari di concessione, di licenza o di autorizzazione televisiva nonché i soggetti che esercitano legittimamente l'attività di radiodiffusione televisiva in ambito locale sono abilitati alla sperimentazione di trasmissioni televisive e servizi della società dell'informazione in tecnica digitale, di norma nel bacino di utenza, o parte di esso, oggetto della concessione, della licenza o dell'autorizzazione. A tal fine le emittenti richiedenti possono costituire consorzi, ovvero definire intese, per la gestione dei relativi impianti e per la diffusione dei programmi e dei servizi multimediali. Ai predetti consorzi possono partecipare anche editori di prodotti e servizi multimediali. Le trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale sono irradiate sui canali eserciti dagli stessi soggetti nonché sui canali eventualmente de-

rivanti dalle acquisizioni di cui al comma 2. Nessun soggetto che sia titolare di più di una concessione televisiva può utilizzare più dei due terzi della capacità trasmissiva complessivamente disponibile sulla base delle frequenze esercite. La residua capacità trasmissiva deve essere utilizzata per la sperimentazione da parte di altri soggetti che non siano società controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249. L'abilitazione è rilasciata dal Ministero delle Comunicazioni entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta.

2. Al fine di promuovere l'avvio dei mercati televisivi anche in tecnica digitale su frequenze terrestri sono consentiti, per i primi tre anni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i trasferimenti di impianti o di rami d'azienda tra emittenti televisive nazionali, locali e soggetti che eserciscono l'attività di radiodiffusione televisiva a qualunque titolo, a condizione che le acquisizioni operate siano impiegate esclusivamente per la diffusione sperimentale in tecnica digitale.

2. 032. Romani, Aprea, Aracu, Bonaiuti, Melograni, Michelini, Palumbo, Rossetto, Sestini.

SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO
2. 036 DELLA COMMISSIONE

All'articolo aggiuntivo 2.036, comma 1, sopprimere il quinto periodo.

0. 2. 036. 1. Peretti.

Al comma 1, sostituire il quinto periodo, nonché, al sesto periodo, le parole da: La residua capacità sino alle parole: deve essere utilizzata con le seguenti: Ciascun soggetto che sia titolare di più di una concessione radiotelevisiva deve riservare, in ciascun blocco di programmi e servizi diffusi in tecnica digitale, pari opportunità e

comunque almeno il quaranta per cento della capacità trasmissiva del medesimo blocco di programmi e servizi.

0. 2. 036. 10. La Commissione.

(Approvato)

All'articolo aggiuntivo 2.036, comma 1, quinto periodo, dopo la parola: concessione aggiungere la seguente: , licenza o autorizzazione.

0. 2. 036. 2. Romani, Vito.

All'articolo aggiuntivo 2.036, comma 1, quinto periodo, sostituire le parole: della metà con le seguenti: due terzi.

0. 2. 036. 3. Romani, Vito.

All'articolo aggiuntivo 2.036, comma 1, sesto periodo, sopprimere le parole da: e le emittenti concessionarie fino alla fine del periodo.

0. 2. 036. 4. Romani, Vito.

All'articolo aggiuntivo 2.036, comma 2, sostituire le parole: concessionari televisivi in ambito locale o tra questi e concessionari televisivi in ambito nazionale con le seguenti: emittenti televisive.

0. 2. 036. 5. Romani, Vito.

All'articolo aggiuntivo 2.036, comma 2, sostituire le parole: in ambito locale o tra questi e concessionari televisivi in ambito nazionale con le seguenti: , titolari di licenza o autorizzazione in ambito locale e nazionale.

0. 2. 036. 6. Romani, Vito.

All'articolo aggiuntivo 2.036, comma 2, sopprimere le parole: , fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 1.

0. 2. 036. 7. Romani, Vito.

Al comma 3, sopprimere il quarto periodo.

0. 2. 036. 12. La Commissione.

(Approvato)

All'articolo aggiuntivo 2.036, comma 7, alinea, sostituire le parole: 30 giugno 2001 con le seguenti: 30 dicembre 2001.

0. 2. 036. 8. Romani, Vito.

All'articolo aggiuntivo 2.036, comma 7, sopprimere la lettera e).

0. 2. 036. 9. Romani, Vito.

Al comma 13 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui ai precedenti periodi non costituiscono titolo per il riconoscimento di benefici fiscali.

0. 2. 036. 11. La Commissione.

(Approvato)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis (Trasmissioni radiotelevisive digitali su frequenze terrestri. Sistemi audiovisivi terrestri a larga banda). - 1. Al fine di consentire l'avvio dei mercati di programmi televisivi digitali su frequenze terrestri, i soggetti che esercitano legittimamente l'attività di radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri, da satellite e via cavo sono abilitati, di norma nel bacino di utenza o parte di esso, alla sperimentazione di trasmissioni televisive e servizi della società dell'informazione in tecnica digitale. A tal fine le emittenti richiedenti possono costituire consorzi, ovvero definire intese, per la gestione dei relativi impianti e per la diffusione dei programmi e dei servizi multimediali. Ai predetti consorzi e intese possono partecipare anche editori di prodotti e servizi multimediali. Le trasmissioni televisive in tecnica digitale sono ir-

radiate sui canali legittimamente eserciti, nonché sui canali eventualmente derivanti dalle acquisizioni di cui al comma 2. Nessun soggetto che sia titolare di più di una concessione radiotelevisiva può irradiare, in ciascun blocco di programmi diffusi in tecnica digitale, più della metà dei programmi irradabili nel medesimo blocco di programmi. La residua capacità trasmissiva deve essere utilizzata, a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie, per la sperimentazione da parte di altri soggetti che non siano società controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997, n. 249, compresi quelli già operanti da satellite ovvero via cavo e le emittenti concessionarie che non abbiano ancora raggiunto la copertura minima ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249. L'abilitazione è rilasciata dal Ministero delle comunicazioni entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta corredata da un progetto di attuazione e da un progetto radioelettrico.

2. Al fine di promuovere l'avvio dei mercati televisivi in tecnica digitale su frequenze terrestri sono consentiti, per i primi tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i trasferimenti di impianti o di rami di azienda tra concessionari televisivi in ambito locale o tra questi e concessionari televisivi in ambito nazionale, a condizione che le acquisizioni operate da questi ultimi siano impiegate esclusivamente per la diffusione sperimentale in tecnica digitale, fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 1.

3. Al fine di consentire l'avvio dei mercati di programmi radiofonici digitali su frequenze terrestri, i soggetti titolari di concessione per la radiodiffusione sonora nonché i soggetti che esercitano legittimamente l'attività di radiodiffusione sonora in ambito locale sono abilitati alla sperimentazione di trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale, di norma nel bacino di utenza, o parte di esso, oggetto della concessione. A tal fine le emittenti richiedenti possono costituire consorzi, ovvero

definiscono intese, per la gestione dei relativi impianti e per la diffusione dei programmi e dei servizi. Le trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale sono irradiate in banda VHF-III e in banda UHF-L. Nessun soggetto può irradiare, in ciascun blocco di programmi diffusi in tecnica digitale, più di un terzo dei programmi irradiabili nel medesimo blocco di programmi. L'abilitazione è rilasciata dal Ministero delle comunicazioni entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta corredata da un progetto di attuazione e da un progetto radioelettrico.

4. La diffusione delle trasmissioni in tecnica digitale su frequenze terrestri avviene secondo le modalità e in applicazione degli standard tecnici DAB (*digital audio broadcasting*) per la radiodiffusione sonora e per prodotti e servizi multimediali anche interattivi e DVB (*digital video broadcasting*) per i programmi televisivi e per prodotti e servizi multimediali anche interattivi.

5. Le trasmissioni televisive dei programmi e dei servizi multimediali su frequenze terrestri devono essere irradiate esclusivamente in tecnica digitale entro l'anno 2006.

6. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nella predisposizione dei piani di assegnazione delle frequenze sonore e televisive in tecnica digitale adotta il criterio di migliore e razionale utilizzazione dello spettro radioelettrico, suddividendo le risorse in relazione alla tipologia del servizio e prevedendo di norma per l'emittenza nazionale reti isofrequenziali per macro aree di diffusione.

7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, le licenze o le autorizzazioni per la diffusione di trasmissioni radiotelevisive in tecnica digitale sulla base dei piani di assegnazione delle frequenze in tecnica digitale di cui all'articolo 1 sono rilasciate dal Ministero delle comunicazioni nel rispetto delle condizioni definite in un regolamento, adottato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni entro il 30 giugno 2001, tenendo conto dei principi del

presente decreto, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:

a) distinzione tra i soggetti che forniscono i contenuti e i soggetti che provvedono alla diffusione, con individuazione delle rispettive responsabilità, anche in relazione alla diffusione di dati, e previsione del regime della licenza individuale per i soggetti che provvedono alla diffusione;

b) previsione di norme atte a favorire la messa in comune delle strutture di trasmissione;

c) definizione dei compiti degli operatori, nell'osservanza dei principi di pluralismo dell'informazione, di trasparenza, di tutela della concorrenza e di non discriminazione;

d) previsione in ogni blocco di diffusione, oltre ai servizi multimediali veicolati, di almeno cinque programmi radiofonici o almeno tre programmi televisivi;

e) obbligo di diffondere il medesimo programma e i medesimi programmi dati sul territorio nazionale da parte dei soggetti operanti in tale ambito e identificazione dei programmi irradiati, fatta salva l'articolazione anche locale delle trasmissioni radiotelevisive della concessionaria del servizio pubblico;

f) previsione delle procedure e dei termini di rilascio delle licenze e delle autorizzazioni;

g) previsione del regime transitorio occorrente per la definitiva trasformazione delle trasmissioni dalla tecnica analogica alla tecnica digitale;

h) obbligo di destinare programmi alla diffusione radiotelevisiva in chiaro.

8. In ambito locale, il Ministero delle comunicazioni rilascia licenze, sulla base di un apposito regolamento adottato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, per trasmissioni audiovisive anche interattive su bande di frequenza terrestri attribuite dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze e nelle altre bande

destinate dalla pianificazione europea ai servizi MWS (*multimedia wireless system*). Le licenze di cui al presente comma possono riguardare anche la distribuzione dei segnali radiotelevisivi via cavo e da satellite alle unità abitative.

9. Ai fini del conseguimento degli obiettivi del servizio pubblico radiotelevisivo, alla società concessionaria dello stesso servizio pubblico radiotelevisivo sono riservati un blocco di diffusione di programmi radiofonici in chiaro e almeno un blocco di diffusione di programmi televisivi in chiaro. I blocchi di programmi radiotelevisivi in chiaro contenenti i programmi della concessionaria pubblica devono essere distinti dai blocchi di programmi contenenti programmi degli altri operatori radiotelevisivi.

10. All'articolo 3, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249, le parole: « il Ministero delle comunicazioni adotta » sono sostituite dalle seguenti: « L'Autorità adotta ». Le autorizzazioni e le licenze di cui agli articoli 2, comma 13, 4, commi 1 e 3, della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono rilasciate dal Ministero delle comunicazioni.

11. Il Ministero delle comunicazioni pianifica, su base provinciale, nel rispetto del piano nazionale di ripartizione delle frequenze nonché delle norme urbanistiche, ambientali e sanitarie, con particolare riferimento alle norme di prevenzione dell'inquinamento da onde elettromagnetiche, le frequenze destinate alle trasmissioni di cui al comma 8, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le province interessate, fermo restando l'obbligo, previsto dall'articolo 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, di sentire le regioni e, al fine di tutelare le minoranze linguistiche, di acquisire l'intesa con le regioni Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia e con le province autonome di Trento e di Bolzano. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta i provvedimenti necessari ad evitare il determinarsi di posizioni

dominanti nell'utilizzo delle stesse frequenze, sulla base dei principi contenuti nella medesima legge 31 luglio 1997, n. 249.

12. Le licenze di cui al comma 8 sono rilasciate dando priorità ai soggetti che intendono diffondere produzioni audiovisive di utilità sociale o utilizzare tecnologie trasmissive di tipo avanzato ovvero siano destinatari di finanziamenti da parte dell'Unione europea.

13. Al fine di favorire lo sviluppo e la diffusione delle nuove tecnologie di radiodiffusione da satellite, le opere di installazione di nuovi impianti sono innovazioni necessarie ai sensi dell'articolo 1120, primo comma, del codice civile. Per l'approvazione delle relative deliberazioni si applica l'articolo 1136, terzo comma, dello stesso codice.

14. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Forum permanente per le comunicazioni istituito dall'articolo 1, comma 24, della legge 31 luglio 1997, n. 249, promuove un apposito studio sulla convergenza tra i settori delle telecomunicazioni e radiotelevisivo e sulle nuove tecnologie dell'informazione, finalizzato a definire una proposta all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per la regolamentazione della radiotelevisione multimediale.

15. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle comunicazioni adotta un programma per lo sviluppo e la diffusione in Italia delle nuove tecnologie di trasmissione radiotelevisiva digitale su frequenze terrestri e da satellite e per l'introduzione dei sistemi audiovisivi terrestri a larga banda, individuando contestualmente misure a sostegno del settore.

2. 036. (*Testo così modificato nel corso della seduta*) La Commissione.

(Approvato)

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

(Sezione 1 - Cessione delle Cartiere Miliani Fabriano)

GALDELLI. — *Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

l'avvio della procedura di cessione del 99,9 per cento del capitale azionario di Cartiere Miliani Fabriano, da parte del Poligrafico dello Stato, è seguita con apprensione e preoccupazione sia dai lavoratori sia dalla realtà sociale ed economica locale;

è avvenuta la presentazione della manifestazione d'interesse, così come previsto nell'apposito bando emesso dall'Ipzs, da parte dei soggetti intenzionati a partecipare alla gara finalizzata alla selezione dell'acquirente;

è necessario conoscere con la massima precisione quali sono le procedure adottate, quali sono le società del gruppo messe in vendita e il patrimonio, chi sono i potenziali acquirenti che hanno manifestato interesse;

gli obiettivi concordati tra il ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la direzione del Poligrafico con le organizzazioni sindacali sono, fra gli altri, l'unitarietà del gruppo e del marchio Cmf, la difesa degli attuali livelli occupazionali, la presenza di un adeguato piano industriale e finanziario, il rispetto dei contratti di lavoro in essere, la direzione complessiva dell'azienda che deve rimanere in ambito regionale, le sanzioni in caso di eventuali inadempienze dell'acquirente eccetera;

posto che Cartiere Miliani Fabriano è l'unico produttore e fornitore di carte da avvalorare per Banca d'Italia, produzione storica del gruppo che vanta, su questo prodotto, un'esperienza di tutto rispetto, è evidente la necessità di fornire tutte le garanzie richieste;

ferme restando le ragioni che hanno portato, a suo tempo, al cambiamento del *management*, notevolissime sono le perplessità rispetto alla gestione attuale che si è mostrata incapace di affrontare i nodi strutturali mentre si andava caratterizzando anche attraverso iniziative destrutturanti quali ad esempio l'esternalizzazione dell'intero ufficio commerciale —:

come, con quali strumenti e in quali tempi, intenda gestire la cessione delle Cartiere Miliani Fabriano finalizzandola agli obiettivi concordati e sopra esposti.
(3-06891)

(Sezione 2 - Dati relativi alla criminalità in Italia)

CHERCHI e BONITO. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

nei giorni scorsi sono state diffuse le rilevazioni dei dati qualitativi e quantitativi relativi ai crimini commessi in Italia;

tali dati indicano una significativa diminuzione degli stessi in contraddizione con il senso di insicurezza crescente riscontrabile nell'opinione pubblica e che anche i dati riportati nelle relazioni di inaugurazione dell'anno giudiziario, deno-

tano un andamento apparentemente coerente con questa tendenza —:

le sue valutazioni, per quanto di propria competenza, sui dati indicati in premessa. (3-06885)

(Sezione 3 - Atti di violenza compiuti da militari della Kfor in Kosovo)

POZZA TASCA. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

non è la prima volta che la comunità internazionale è scossa da notizie relative al presunto coinvolgimento di militari in stupri nelle zone di guerra;

dopo i gravissimi fatti della Somalia nessuna forza di pace avrebbe dovuto più essere solo sospettata di accuse simili, invece gli ultimi tragici fatti di cronaca ci hanno mostrato come i militari della Kfor in Kosovo abbiano commesso stupri continuati nei confronti di ragazze ridotte in schiavitù;

Juljeta Chiscano, di nazionalità moldava, in una denuncia resa il 1° febbraio 2001 alla II sezione della squadra mobile della questura di Lecce, ha dichiarato che « soldati, di origine italiana, inglese, tedesca ed americana, abusavano delle ragazze che erano costrette a subire violenze di ogni tipo, e ad avere rapporti sessuali gratuiti in alberghi compiacenti sotto la minaccia delle armi », e che « a Valesta in Macedonia, vi erano più di 80 ragazze costrette alla prostituzione ed obbligate dal loro padrone a sopportare qualsiasi vessazione »;

corpi addestrati ed obbedienti, identità disintegrate, personalità annullate: questo è il campionario di merce umana messo a disposizione dei militari della Kfor, di quegli stessi militari che arrivano come « *peace-keeping* », ma che, se le accuse verranno confermate, disonorano l'alto compito che sono chiamati a svolgere;

non si può far parte di missioni di pace ed abusare di chi di questa pace ha

più bisogno, tanto più che gli stupri di guerra sono considerati crimini contro l'umanità —:

se non intenda avviare un'indagine immediata per accertare eventuali responsabilità delle milizie italiane stanziato in Kosovo. (3-06890)

(Sezione 4 - Licenziamenti di lavoratori con contratto a tempo determinato presso la Fiat)

GIORDANO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

in questi giorni 150 lavoratori e lavoratrici della Fiat, tutti con contratti a termine, sono stati licenziati;

i lavoratori e le lavoratrici di Mirafiori, i giovani e gli anziani, i professionali e gli operai di linea stanno portando avanti in queste ore uno sciopero di protesta contro questa insostenibile situazione di precarietà;

in questi ultimi anni la Fiat ha accumulato risorse pubbliche e interventi finanziari a vario titolo fino all'ultimo regalo, noto come legge per la rottamazione;

nonostante questa situazione di privilegio e le buone *performance* del mercato dell'auto, la Fiat ha continuato a mettere i suoi dipendenti in cassa integrazione, a licenziare e a non rinnovare i contratti a termine;

la Fiat dimostra sempre di più come al primo posto dei suoi interessi ci sia una politica aziendale basata fondamentalmente sull'incremento dei profitti e sullo sfruttamento, pagato con forti tagli occupazionali a spese dei lavoratori —:

quali provvedimenti intenda assumere il Governo nei confronti di un'azienda come la Fiat che nonostante gli ingenti sostegni finanziari che ha ricevuto da parte dello Stato, continua a tenere nei confronti dei lavoratori un atteggiamento

di totale discrezionalità fino, come in questo caso, ai licenziamenti, e se non ritenga sia necessario fare chiarezza sulla destinazione di questi finanziamenti pubblici affinché vengano utilizzati per mettere fine a situazioni di precarietà nei contratti di lavoro. (3-06886)

(Sezione 5 - Attuazione del piano industriale sottoscritto da Finmeccanica)

TORTOLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

la società Ansaldo Breda, del gruppo Finmeccanica, rappresenta uno dei più grandi gruppi del mondo per dimensione e fatturato e vanta un patrimonio di conoscenze, di ricerca e di innovazione tecnologica che le hanno permesso di competere con i maggiori gruppi industriali internazionali e di ottenere importanti commesse nel campo dei sistemi di mobilità urbana e territoriale su rotaia in tutto il mondo;

il progetto di piano industriale, sottoscritto da Finmeccanica nel marzo 1999, di cui si era fatto garante il ministero del lavoro e della previdenza sociale confermava, nella città di Pistoia, la sede della direzione veicoli nel quadro di un coordinamento di due centri di eccellenza: elettrico a Napoli, meccanico a Pistoia;

attualmente il piano di riassetto industriale per il settore trasporti, all'esame dei vertici di Finmeccanica prevederebbe, al contrario, la suddivisione in tre società operative distinte ed autonome, controllate direttamente da Finmeccanica la cui direzione dovrebbe essere a Napoli;

ciò danneggerebbe la realtà produttiva pistoiese e la stessa Breda in un momento in cui la stessa società deve fare fronte ad una temibile concorrenza internazionale —:

se il Governo intenda farsi garante dei contenuti del piano industriale sottoscritto da Finmeccanica nel marzo 1999

che confermava a Pistoia la sede della direzione veicoli presso lo stabilimento Breda costruzioni ferroviarie. (3-06887)

(Sezione 6 - Differimento dei termini per il versamento dell'acconto del premio Inail)

MICHIELON. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

gli adempimenti in materia di autoliquidazione del premio dovuto all'Inail sono fissati per il giorno 16 febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferisce la denuncia stessa;

il decreto legislativo n. 38 del 2000 ha innovato profondamente la disciplina dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, con particolare riferimento ad una riclassificazione dei datori di lavoro soggetti all'obbligo assicurativo, all'emanazione di una tariffa dei premi, nonché all'assicurabilità dei lavoratori parasubordinati;

tale disciplina è stata formalizzata con decreto ministeriale 12 dicembre 2000 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 22 gennaio 2001;

l'Inail ha, tra l'altro, innovato la modulistica idonea alla denuncia delle retribuzioni ed al calcolo del premio dovuto;

solo dal 23 gennaio l'istituto sta inviando ai datori di lavoro la prospettazione contenente la nuova classificazione ai fini assicurativi con relativo tasso di rischio da applicare, per differenza, sulle retribuzioni dell'anno 2000 e, per intero, su quelle presunte del 2001;

i datori di lavoro hanno pochissimo tempo per poter adempiere correttamente alla novella normativa dovendo, innanzitutto, procedere al controllo dell'esattezza della nuova classificazione e predisporre, all'occorrenza, ricorso avverso la stessa;

la normativa che, ancora, disciplina l'assicurazione contro gli infortuni sul la-

voro (decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124) stabilisce che le classificazioni dei datori di lavoro e gli elementi di calcolo del premio debbono essere notificati almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di adempimento;

le compagnie assicurative dei datori di lavoro ed il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro hanno fatto presente all'Inail i ritardi nell'emanazione della nuova normativa e la ristrettezza dei termini di adempimenti valutando l'impatto sia in materia di inquadramento nelle gestioni e di classificazione delle lavorazioni sia nell'applicazione delle nuove procedure e della conseguente modulistica;

il consiglio di amministrazione dell'Inail nella seduta dell'11 gennaio 2001, considerando il termine di 45 giorni a decorrere da quello previsto per la notifica degli elementi del calcolo del premio e la mancata pubblicazione del decreto ministeriale di approvazione della nuova tariffa nonché la compatibilità del differimento del termine di adempimento con le esigenze di liquidità derivanti dalla gestione fino al 31 marzo 2001, ha deliberato, consequenzialmente, di prorogare il termine edittale al 16 marzo 2001 limitatamente all'anno 2001;

la suddetta deliberazione deve essere approvata dal ministero del lavoro e della previdenza sociale previa conforme deliberazione del Consiglio dei ministri;

il Consiglio dei ministri nella seduta n. 48 del 26 gennaio 2001 ha, *in subiecta materia*, predisposto solamente uno schema di regolamento concernente i ricorsi avverso l'applicazione delle tariffe e dei premi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nonché la composizione del contenzioso in materia;

il ministero del lavoro e della previdenza sociale, con nota del 30 gennaio 2001, ha rappresentato la necessità, per esigenze di tesoreria, di un versamento in

acconto alla scadenza naturale del mese di febbraio;

il presidente dell'Inail, con provvedimento n. 5 del 7 febbraio 2001 – ravvisata l'esigenza di adottare il provvedimento richiesto dai dicasteri vigilanti prima della seduta del Consiglio dei ministri – ha deliberato in via d'urgenza la proroga al 23 marzo 2001 dei termini stabiliti dagli articoli 28 e 44 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124, fermo restando che entro il 20 febbraio 2001 dovrà essere corrisposto a titolo di acconto un importo pari al 60 per cento del versamento dovuto al 16 marzo 2000 in dipendenza dell'autoliquidazione 1999/2000;

il ministero del lavoro e della previdenza sociale con decreto ministeriale 7 febbraio 2001 ha approvato la delibera dell'Inail sopra richiamata;

effetto di questo apparente rimedio è invece quello di aumentare le scadenze e i versamenti a carico delle imprese, con l'ulteriore disagio provocato dal fatto che il provvedimento è stato preso a pochi giorni dalla scadenza del termine costringendo i datori di lavoro ad un imprevisto doppio versamento contributivo nell'arco di un mese;

il tutto avviene mentre è in corso il riordino del sistema tariffario Inail e lo stesso Istituto non ha ancora provveduto a comunicare le necessarie notifiche ai datori di lavoro –;

se, alla luce di quanto premesso, non ritenga opportuno procedere, con urgenza, alla soppressione dell'obbligo del versamento dell'acconto entro il 20 febbraio – fermo restando il differimento dei termini di autoliquidazione del premio Inail al 23 marzo – tenuto conto che lo stesso istituto, nell'originaria delibera dell'11 gennaio 2001 ha verificato la compatibilità del differimento del predetto termine, con le esigenze di liquidità derivanti dalla gestione fino al 31 marzo 2001, ivi compreso l'assolvimento degli impegni assunti in dipendenza del contratto di cessione e cartolarizzazione dei crediti. (3-06892)

(Sezione 7 - Iniziative per garantire la continuità didattica)

VOLPINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

risulta all'interrogante la notizia di proteste da parte di genitori, studenti e dirigenti scolastici riguardanti il problema del continuo *turn over* di supplenti ben oltre la fine del primo quadrimestre;

tale discontinuità provoca inevitabilmente gravi danni all'azione didattica ed educativa;

tali disfunzioni hanno recentemente provocato anche massicce manifestazioni studentesche a difesa del diritto all'apprendimento —:

quali provvedimenti urgenti il Ministro interrogato intenda prendere per dare soluzione al difficile problema esposto.

(3-06888)

(Sezione 8 - Episodi di violenza nelle scuole italiane)

CAVANNA SCIREA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

è dei giorni scorsi la notizia che ad innescare l'omicidio di una studentessa di 16 anni, avvenuto in una scuola di Sesto San Giovanni, sia stato un banale litigio tra fidanzatini;

una lite, come quelle che avvengono spesso tra adolescenti, si è trasformata inspiegabilmente in tragedia distruggendo la vita di due ragazzi e delle loro famiglie;

si trattava di bravi ragazzi, con alle spalle famiglie perbene, che in apparenza vivevano un vita normale e senza problemi, ma che evidentemente nascondevano una situazione di disagio sociale;

si deve purtroppo rilevare che l'omicidio della studentessa di Sesto San Gio-

vanni non è un caso isolato di aggressione avvenuto nelle scuole. Fortunatamente non tutti finiscono in tragedia, tuttavia è un dato accertato che negli ultimi anni vi sia stato un aumento degli atti di violenza all'interno di istituti scolastici;

avvenimenti come questi sintomatici di una situazione di allarme sociale che non può essere sottovalutata. Il disagio giovanile di cui stiamo parlando è generale e si manifesta in modo diverso. C'è chi si identifica nel gruppo e dà vita, nel peggiore delle ipotesi, a vere e proprie bande e chi, essendo più fragile, rivolge la propria aggressività verso se stesso, e mi riferisco ai casi di suicidi tra adolescenti;

da una lettura dei fatti di cronaca sembra che la scuola sia diventata luogo di « scontro » piuttosto che di scambio culturale. L'istituzione scolastica ha perso la funzione di educazione sociale, forse anche a causa di una attività didattica rivolta più alla quantità di informazioni che alla ricerca di una qualità dei rapporti con il corpo studentesco —:

se il Governo, a seguito degli ultimi eventi avvenuti nelle scuole, intenda promuovere delle iniziative che siano finalizzate a restituire alla scuola la sua funzione di educazione sociale. (3-06889)

(Sezione 9 - Situazione del sistema scolastico italiano)

NAPOLI, SELVA, ARMAROLI, MALIGNIERI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

i contenuti della nuova scuola di base di sette anni con vuoti incolmabili, la progressiva demolizione delle attuali valide scuole elementare e media, l'abolizione dello studio della storia, l'abolizione dell'educazione fisica, l'abolizione dei licei classici, l'introduzione dello studio della lingua araba, l'abolizione di pagelle, voti,

interrogazioni, valutazioni della condotta, i 50.000 posti da ridurre negli organici della scuola entro il 2003, la mancanza di riconoscimento della « professionalità » docente, la mancata erogazione degli emolumenti al personale precario, l'inadeguata selezione dei nuovi docenti, la lenta predisposizione delle graduatorie permanenti, le strutture scolastiche non idonee hanno creato il caos completo nelle nostre istitu-

zioni scolastiche, nonché una forte demotivazione nella classe docente —:

quali siano le risposte che intenda dare sui punti elencati per garantire tranquillità a tutte le istituzioni scolastiche del nostro Paese e quali siano i provvedimenti che intenda attuare perché venga garantita la qualità del nostro sistema di istruzione. (3-06894)

DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DELL'AVVOCATURA DELLO STATO E DI ALTRE STRUTTURE E ORGANISMI PUBBLICI (6561-OCTIES)

(A.C. 6561 - Sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

CAPO I

DISPOSIZIONI DI ORGANIZZAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DELL'AVVOCATURA DELLO STATO E DI ADEGUAMENTO DELLE NORME SUL FORO DELLO STATO

ART. 1.

(Attività consultiva dell'Avvocatura dello Stato).

1. Il parere dell'Avvocatura dello Stato, in caso di specifica richiesta del Ministro o dell'organo di vertice dell'istituzione o ente patrocinati, è sempre reso nelle forme di cui agli articoli 25 e 26 della legge 3 aprile 1979, n. 103.

2. Alle riunioni del comitato di cui agli articoli 25 e 26 della legge 3 aprile 1979, n. 103, l'amministrazione, istituzione o ente, patrocinati dall'Avvocatura dello Stato, sono ammessi a partecipare, con funzione referente.